

STATUTO

GMG IMPIANTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CASARANO LE VIA ALPESTRE 30

Numero REA: LE - 299766

Codice fiscale: 04540550755

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 11-09-2025 - Statuto completo	2
--	---



Andrea Tavassi
Notaio

Allegato "A" al rep. n. 41197 racc. n. 22839

STATUTO

ART. 1 - COSTITUZIONE

E' costituita la società cooperativa a mutualità prevalente denominata "**GMG IMPIANTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE**".

ART. 2 - NORME APPLICABILI

Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del c.c. e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata.

ART. 3 - SEDE

3.1. La cooperativa ha sede nel Comune di Casarano (LE) all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile. Ai soli fini di cui al precedente capoverso la predetta sede viene fissata a Casarano (LE) in via Alpestre n. 30.

3.2. La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune indicato sub. 3.1. con semplice decisione dell'organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'Ufficio del Registro delle Imprese; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in comune diverso da quello indicato sub. 3.1..

3.3. Filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero, potranno essere istituiti o soppressi con semplice decisione dell'organo amministrativo.

3.4. Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

ART. 4 - DURATA

La durata della società è fissata fino al trentuno dicembre duemilacinquanta (31 dicembre 2050) e potrà essere prorogata una o più volte per decisione dei soci. In difetto sarà prorogata a tempo indeterminato, fatto salvo in tal caso il diritto di recesso dei soci da esercitarsi mediante comunicazione trasmessa, con qualsiasi mezzo che assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento, all'indirizzo della sede sociale.

La società verrà sciolta anticipatamente per il verificarsi di una delle cause indicate ai nn. 1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell'art. 2484 Codice Civile, nonché per la perdita del capitale sociale.

ART. 5 - SCOPO E OGGETTO

5.1. - La cooperativa, operando secondo i principi della mutualità, si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b), della Legge 381/91. Pertanto, la cooperativa si propone con spirito mutualistico di creare, tramite i propri soci, un'impresa operativa, economicamente valida, socialmente integrata e strutturalmente efficiente, garantendo continuità di occupazione e giusta retribuzione del lavoro prestato ai propri soci, salvo il ricorso a collaboratori esterni nei casi in cui se ne presenti l'esigenza, essendo retta da principi della mutualità ai sensi del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia.

La Cooperativa, pertanto, si prefigge di svolgere, per conto proprio o per conto di enti pubblici, statali, parastatali, locali e soggetti privati, siano questi

persone fisiche, aziende o persone giuridiche, sia direttamente che tramite organismi consortili, le seguenti attività, comunque nei limiti consentiti dalle leggi vigenti in materia e previa acquisizione di tutte le necessarie autorizzazioni necessarie e/o iscrizioni in albi o registri:

a) la progettazione, l'installazione e la gestione, ivi compresa la riparazione di impianti termici, idrici, di condizionamento, di irrigazione, gas, antincendio, fognanti, di canalizzazione aria;

b) la progettazione, l'installazione e la gestione, ivi compresa la riparazione di piscine;

c) la progettazione, l'installazione e la gestione, ivi compresa la riparazione di pannelli solari, impianti fotovoltaici, impianti eolici e impianti di produzione di energia da altre fonti rinnovabili;

d) il commercio al dettaglio e/o all'ingrosso, anche mediante la formula dell'affiliazione commerciale e/o del commercio elettronico o porta a porta, nonché l'importazione, l'esportazione e la rappresentanza di tutti i prodotti indicati nelle precedenti lettere.

5.2. La cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni commerciali, bancarie, mobiliari e immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali; il tutto nei limiti consentiti dalla legge.

5.3. Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa è inoltre impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo le opportunità contingenti - la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi ed altre organizzazioni ispirate all'associazionismo cooperativo.

La società potrà aderire, accettandone gli statuti, ad organizzazioni o associazioni nazionali di cooperative e mutue ed alle loro strutture regionali e provinciali.

5.4. La società può altresì assumere interessenze e partecipazioni in imprese costituite o da costituire, in consorzi, società di qualsiasi tipo o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, anche in associazioni temporanee d'impresa.

Può chiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione, nonché i contributi e i finanziamenti disposti dagli Enti pubblici locali in genere, e da privati, ed inoltre potrà avvalersi di tutte le agevolazioni fiscali, finanziarie e di ogni altro genere, previste dalla legislazione vigente e futura per la creazione di nuove iniziative produttive nel Mezzogiorno d'Italia.

5.5. Tutte tali attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.

5.6. La cooperativa può svolgere la propria attività anche nei confronti di terzi non soci.

ART. 6 - NUMERO E CATEGORIE DI SOCI

6.1. Il numero dei soci è variabile e non può essere inferiore a quello stabilito dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

6.2. Possono essere soci cooperatori le persone fisiche che prestano la loro

attività percependo un compenso di qualsiasi natura ed entità. A norma dell'art. 4 della Legge 59/92, e sue successive modificazioni, possono essere ammessi nella società particolari categorie di soci cosiddetti sovventori.

6.3. Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone fisiche, ed in particolare persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività della cooperativa.

6.4. Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa.

E', inoltre, fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative o società che perseguano identici scopi sociali ed esplicino una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salvo specifica autorizzazione scritta dell'organo amministrativo, che può tenere conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro.

6.5. Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle diverse categorie indicate nel presente atto.

ART. 7 - SOCI COOPERATORI

7.1. I soci cooperatori perseguono lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

7.2. Possono essere soci cooperatori tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali.

7.3. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, libero professionale o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio cooperatore, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dall'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea dei soci.

La cooperativa potrà svolgere la propria attività anche avvalendosi delle prestazioni lavorative di non soci, in deroga ai principi di cui agli artt. 2512 e 2513 del codice civile.

ART. 8 - SOCI FINANZIATORI E TITOLARI DI STRUMENTI FINANZIARI

8.1. La cooperativa può emettere strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista per le società per azioni.

8.2. I possessori di strumenti finanziari potranno essere nominati amministratori e avranno diritto di voto e alla distribuzione dei dividendi nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dalle presenti norme, dal codice civile e dalle altre leggi vigenti. Gli strumenti finanziari emessi saranno nominativi e liberamente trasferibili.

8.3. E' ammessa la figura del socio sovventore in conformità a quanto disposto dall'art. 4 della Legge 59/92. I conferimenti dei soci sovventori sono

destinati a costituzione ed incremento di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, ovvero a quanto altro stabilito dalla legge.

8.4. Il recesso dei possessori di strumenti finanziari forniti del diritto di voto è disciplinato dagli articoli 2437 e seguenti c.c..

8.5. La cooperativa può offrire in sottoscrizione strumenti privi di diritti di amministrazione solo a investitori qualificati.

ART. 9 - SOCI VOLONTARI E PERSONE SVANTAGGIATE

9.1. I soci volontari, in numero non superiore a quello della metà dei soci, prestano la loro opera gratuitamente. Tali soci volontari, da iscriversi in una apposita sezione del libro soci, non percepiscono nessuna retribuzione per l'attività svolta ed hanno diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Di conseguenza nei loro confronti non si applicano le leggi in materia di lavoro subordinato od autonomo secondo quanto previsto dalla Legge 266/1991 sul volontariato.

9.2. Le persone svantaggiate interessate all'inserimento lavorativo devono appartenere alle categorie previste dalla legge. Le condizioni di appartenenza alle suddette categorie deve risultare da documentazione proveniente dalle competenti autorità.

9.3. Le persone svantaggiate devono costituire il numero minimo stabilito dalla legge ed in particolare dall'art. 4, comma 2, della Legge 381/91.

9.4. Nelle ipotesi in cui, a fronte di determinate esigenze produttive, l'obbligo del numero minimo non possa essere soddisfatto nell'ambito di un determinato periodo, è possibile il mantenimento di una percentuale inferiore, in un arco temporale che, in assenza di una diversa previsione della legge, non può eccedere i dodici mesi. Trascorso tale periodo, qualora non sia possibile la reintegrazione della percentuale prevista dall'art. 9.3. l'organo amministrativo deve convocare l'assemblea dei soci per deliberare lo scioglimento della società ovvero la trasformazione da cooperativa sociale a cooperativa di produzione e lavoro, o in altra forma compatibile con l'attività effettivamente svolta e con la composizione della compagine sociale e lavorativa.

Art. 10 - PROCEDURA DI AMMISSIONE

10.1. Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo contenente, se persona fisica: cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica certificata e attività svolta; se soggetto diverso da persona fisica: denominazione sociale, sede, indirizzo di posta elettronica certificata e codice fiscale; i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto, nonché l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.

I soggetti diversi dalla persona fisica, inoltre, devono indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.

10.2. L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato; la deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

10.3. Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite dall'organo amministrativo, oltre l'importo della quota, il sovrapprezzo eventualmente

determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo.

10.4. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, la deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata entro sessanta giorni agli interessati.

In questo caso, l'aspirante socio può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

10.5. L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art. 11 - QUOTE

11.1. Il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore a trenta euro.

11.2. Ove la legge non preveda diversamente, nella cooperativa nessun socio può avere una quota superiore a centomila euro.

11.3. Il limite di cui al punto precedente non si applica nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti, nei casi previsti dagli articoli 2545-quinquies e 2545-sexies c.c., e con riferimento ai soci diversi dalle persone fisiche ed ai sottoscrittori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione.

Art. 12 - CESSIONE DELLE QUOTE DEI SOCI COOPERATORI

12.1. Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dall'organo amministrativo.

12.2. Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata o posta elettronica certificata, indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questo posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.

12.3. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale.

Art. 13 - VINCOLI SULLE QUOTE

13.1. Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggano con la medesima.

13.2. Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

Art. 14 - RECESSO

14.1. Il diritto di recesso compete:

- ai soci cooperatori che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede all'estero, alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dalle presenti norme, all'inserimento o rimozione di vincoli alla circolazione delle partecipazioni;

- ai soci cooperatori che abbiano perduto i requisiti per l'ammissione;
- ai soci cooperatori che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nelle presenti norme;
- ai soci cooperatori che non si trovino più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dalle presenti norme.

Il recesso non può essere parziale.

14.2. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata o posta elettronica certificata alla società. L'organo amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Tribunale competente.

14.3. Il recesso ha effetto sia per quanto riguarda il rapporto sociale che per quanto riguarda quello mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 15 - ESCLUSIONE DEL SOCIO

15.1. L'esclusione del socio può aver luogo:

- per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
- per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- nel caso indicato all'articolo 2531 del codice civile;
- nei casi previsti dall'articolo 2286 del codice civile;
- nei casi previsti dell'articolo 2288, primo comma, del codice civile;
- negli altri casi previsti dalle presenti norme.

15.2. L'esclusione deve essere deliberata dall'assemblea.

15.3. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

15.4. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art. 16 - MORTE DEL SOCIO

16.1. In caso di morte del socio, gli eredi sprovvisti dei requisiti per l'ammissione alla società hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'articolo 17 seguente.

16.2. Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società, invece, subentrano nella partecipazione del socio deceduto.

In questo caso, se sono più di uno, essi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione.

Art. 17 - LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA

17.1. La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

17.2. Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate (eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale), ad esclusione di quelle versate a titolo sovrapprezzo.

17.3. Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

Art. 18 - RESPONSABILITÀ DEL SOCIO USCENTE E DEI SUOI EREDI

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Art. 19 - PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quote dei soci cooperatori;
- b) dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi di gestione;
- c) dal fondo per la ristrutturazione e per il potenziamento aziendale costituito dall'ammontare degli apporti dei titolari di strumenti finanziari;
- d) dall'eventuale fondo sovrapprezzo, formato con le somme versate a norma del precedente punto 10.3.;
- e) dalla riserva straordinaria;
- f) da ogni altra riserva costituita e/o prevista dalla legge.

Le riserve di cui ai punti sub b), c) ed e) non possono essere ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita della società, né all'atto della liquidazione e successivo scioglimento.

Art. 20 - CAPITALE SOCIALE

20.1. Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale ciascuna non inferiore a euro trenta.

L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo.

20.2. La società può anche deliberare aumenti di capitale a pagamento nelle forme previste dagli articoli 2438 e seguenti c.c..

20.3. Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della società.

20.4. Per i conferimenti di beni in natura o di crediti si applica quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 2464 del codice civile.

Art. 21 - RISERVA LEGALE, STATUTARIE E VOLONTARIE

21.1. Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali.

21.2. Una quota degli utili netti annuali pari al 3% (tre per cento) deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi dell'art. 11 della Legge 59/1992, o nelle diverse misure e modalità previste dalla legge.

Art. 22 - DIVIETI

22.1. È fatto divieto alla cooperativa:

- di distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo stabilito dalla legge in materia in rapporto al capitale effettivamente versato;
- di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

- di distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

Art. 23 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

23.1. L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

23.2. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge.

23.3. In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dal precedente art. 22 (ventidue), la destinazione degli utili non assegnati ai sensi dei precedenti punti 21.1. e 21.2.

23.4. L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare anche l'erogazione di ristorni, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci lavoratori.

I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione ai compensi erogati a ciascun socio. A tal fine l'importo complessivo da distribuire a titolo di ristorno è rapportato ai compensi erogati ai soci; la percentuale risultante applicata alla retribuzione di ciascun socio determina il ristorno individuale. L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante:

- integrazioni dei compensi;
- aumento gratuito del capitale sociale;
- distribuzione gratuita di strumenti finanziari.

Art. 24 - DECISIONI DEI SOCI

24.1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dalle presenti norme, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti alla totalità dei soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e distribuzione degli utili/dividendi;
- b) la nomina degli amministratori;
- c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 del codice civile dell'organo di controllo;
- d) le modificazioni delle presenti norme;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nelle presenti norme o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

24.2. Le decisioni dei soci di cui alle lettere a), b), c) del punto 24.1. possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme di cui al successivo art. 26.

24.3. Le decisioni dei soci di cui alle lettere d) ed e) del punto 24.1., oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo, devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 27.

24.4. Non possono partecipare alle decisioni i soci morosi e i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

Art. 25 - DIRITTO DI VOTO

25.1. Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

25.2. Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni possedute.

25.3. I possessori di strumenti finanziari con diritto di voto in assemblea hanno diritto ad un voto qualunque sia l'ammontare del loro apporto.

In ogni caso, i voti complessivamente spettanti ai possessori di strumenti finanziari non possono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci. Gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori non danno diritto di voto.

**Art. 26 DECISIONI DEI SOCI MEDIANTE CONSULTAZIONE
SCRITTA O CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO**

26.1. Le decisioni dei soci, ad eccezione di quelle indicate nel precedente punto 24.3., possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La decisione sul metodo è adottata dall'organo amministrativo.

26.2. Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento della decisione;
- il contenuto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

26.3. Perché le decisioni di cui al presente articolo siano prese validamente devono parteciparvi tanti soci che rappresentano almeno la metà dei voti spettanti alla totalità dei soci. Le decisioni sono prese con la maggioranza dei voti spettanti ai soci partecipanti.

26.4. Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

**Art. 27 - DECISIONI DEI SOCI MEDIANTE DELIBERA
ASSEMBLEARE**

27.1. Con riferimento alle materie indicate nel precedente punto 24.1. alle lettere d) ed e), in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dalle presenti norme, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei soci aventi diritto, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

27.2. L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo, presso la sede sociale, oppure in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nell'ambito del territorio nazionale.

La convocazione è effettuata dal presidente del consiglio d'amministrazione ovvero da uno degli amministratori, mediante avviso contenente il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno, inviato a tutti i soci, al recapito risultante dal libro dei soci, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al

domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro dei soci). Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere fissato anche il giorno, il luogo e l'ora per una eventuale seconda convocazione, da tenersi entro trenta giorni dalla data fissata per la prima convocazione.

L'assemblea, tuttavia, potrà validamente riunirsi anche in mancanza di tali formalità, qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o informati tutti gli amministratori e l'organo di controllo, ove nominato, ai sensi dell'art. 2479 - bis, comma 4, del codice civile.

A tal fine l'organo amministrativo, ovvero un socio a ciò designato, dovrà comunicare per iscritto a tutti gli altri amministratori e all'organo di controllo, l'intenzione di riunirsi in assemblea totalitaria.

27.3. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione. In caso di assenza o impedimento di questi, l'assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il presidente verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Il presidente può chiedere l'assistenza di un segretario, designato dagli intervenuti, che può essere non socio, con la funzione di redigere il verbale dell'assemblea.

27.4. Hanno diritto d'intervenire all'assemblea i soci che alla data dell'assemblea stessa risultano iscritti nel libro soci. È anche consentito l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, come a mezzo teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

Verificatisi tali presupposti, l'assemblea si considera comunque tenuta nel luogo in cui si trova il presidente.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea, inoltre, può farsi rappresentare per delega scritta, delega che dovrà essere conservata dalla società. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. La regolarità della delega è accertata dal Presidente dell'assemblea.

La rappresentanza non può essere conferita né agli amministratori né all'organo di controllo, né alle società da esse controllate o che controllano, o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

27.5. L'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà dei voti spettanti alla totalità dei soci e delibera a maggioranza, salvo che nei casi previsti alle lettere d) ed e) del punto 24.1. nei quali è richiesto il voto favorevole dei soci che rappresentano due terzi dei voti spettanti alla totalità dei soci.

In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita con la

presenza di tanti soci che rappresentano almeno 1/10 (un decimo) dei voti spettanti alla totalità dei soci e delibera a maggioranza, salvo che nei casi previsti alle lettere d) ed e) del punto 24.1. nei quali è richiesto il voto favorevole dei soci che rappresentano 1/3 (un terzo) dei voti spettanti alla totalità dei soci.

L'assemblea approva, a maggioranza dei presenti, le modalità di voto, su proposta del presidente. Il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.

27.6. Le deliberazioni dell'assemblea devono constatare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario nominati dall'assemblea.

Nel caso di assemblea dei soci chiamata a deliberare sulla modifica delle presenti norme il verbale deve essere redatto da un notaio. Nel verbale debbono essere riassunte, su richiesta, le dichiarazioni dei soci.

Il verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 28 - AMMINISTRAZIONE

28.1. La società è amministrata da un consiglio di amministrazione, composto da tre a sette membri, secondo quanto disposto dall'art. 2383 del codice civile.

28.2. L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti non soci; in ogni caso però la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

In ogni caso, ai possessori di strumenti finanziari non può essere attribuito il diritto di eleggere più di un terzo degli amministratori.

28.3. Non possono essere nominati alla carica di amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile. Gli amministratori sono tenuti ad osservare il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 del codice civile.

28.4. Gli amministratori restano in carica per tre esercizi.

E' consentita la revoca degli amministratori in ogni tempo. È ammessa la rieleggibilità.

28.5. Se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei consiglieri decade l'intero consiglio d'amministrazione. L'organo di controllo, ove nominato, dovrà provvedere con urgenza alla convocazione dell'assemblea dei soci per il rinnovo dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2386, comma 5, del codice civile.

Nel caso in cui non sia nominato l'organo di controllo, gli amministratori rimasti in carica dovranno provvedere con urgenza alla convocazione dell'assemblea dei soci per il rinnovo dell'organo amministrativo.

28.6. Il consiglio di amministrazione, qualora non vi abbiano provveduto i soci, elegge fra i propri membri il presidente ed eventualmente anche un vicepresidente che sostituisca il presidente nei casi di assenza o d'impedimento, nonché un segretario.

Art. 29 - DECISIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

29.1. Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto nel successivo punto 29.2., possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo stesso consiglio.

La consultazione ovvero la richiesta del consenso può essere effettuata con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica.

Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese in qualsiasi caso con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

29.2. Con riferimento alle materie indicate dall'art. 2475, comma 5, c.c. (redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o di scissione) e dall'art. 2544, comma 1, c.c. (poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici) ovvero quando lo richieda la maggioranza degli amministratori in carica ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dalle presenti norme, le decisioni del consiglio di amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

In ogni caso di deliberazione collegiale il consiglio di amministrazione viene convocato e quindi chiamato a formare le proprie deliberazioni dal presidente con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax, posta elettronica), almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

In caso di urgenza, la convocazione avviene con telegramma o con fax, o e-mail da spedirsi almeno un giorno prima della riunione.

Il consiglio è validamente riunito e comunque in grado di formare le proprie deliberazioni, in assenza di convocazione, quando siano presenti o partecipino alla formazione delle deliberazioni stesse tutti i consiglieri e l'organo di controllo, ove nominato.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità la proposta s'intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le riunioni del Consiglio d'amministrazione possono avvenire anche in luoghi audio e video collegati alle medesime condizioni previste nel presente atto per lo svolgimento in luoghi audio e video collegati delle riunioni dei soci.

29.3. Le decisioni degli amministratori, adottate ai sensi del presente articolo, devono essere trascritte nel Libro degli amministratori.

Art. 30 - COMPETENZE DEGLI AMMINISTRATORI

30.1. Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi i poteri che la legge o le presenti norme riservano espressamente ai soci.

L'organo amministrativo può nominare Direttori, procuratori "ad negotia" e mandatarî in genere per determinati atti o categorie di atti, nonché conferire delega o procura a terzi e/o soci ad operare sui conti correnti bancari della Cooperativa.

Art. 31 - RAPPRESENTANZA

Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale con potere di firma della società.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina. La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità ed i termini stabiliti in sede di nomina.

Art. 32 - COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

I soci possono stabilire un compenso annuale per l'organo amministrativo.

Qualora il compenso non venga determinato dai soci l'attività dell'organo amministrativo deve intendersi prestata in favore della società a titolo gratuito.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

Art. 33 - CONTROLLO LEGALE DEI CONTI

Il controllo legale dei conti, quello sull'amministrazione e sul rispetto dello statuto è regolato dall'articolo 2477 del C.C..

Art. 34 - DEVOLUZIONE PATRIMONIALE

In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale versato ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 35 - FINANZIAMENTI DEI SOCI

Qualora le esigenze finanziarie della società lo richiedano, la stessa ha facoltà di raccogliere presso i propri soci, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, i fondi necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale, sotto forma di finanziamenti comunque infruttiferi, in deroga alla presunzione di cui all'art. 1282 del codice civile, salvo diversa decisione adottata dai soci all'atto della richiesta del finanziamento.

Art. 36 - DISPOSIZIONI GENERALI

In caso di scioglimento della società, l'Assemblea, con la maggioranza stabilita dall'art. 26, nomina uno o più liquidatori scelti preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri. Per quanto non previsto nelle presenti norme valgono le leggi vigenti in ordine ai principi della mutualità, dal codice civile e dalle altre leggi vigenti in materia.

Art. 37 - DISPOSIZIONI FINALI

Le clausole mutualistiche previste dall'art. 2514 c.c. per la qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente, e previste nelle presenti norme agli artt. 22 e 34, sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

Art. 38 - CONFORMITÀ ALLA L. 59/1992

La società non ha finalità speculative ed è retta dai principi della mutualità ai sensi del codice civile, della Legge 59/1992, del D.Lgs. C.P.S. n. 1577/1947 e delle altre leggi vigenti in materia:

- a) è fatto divieto di distribuzione dei dividendi in misura superiore all'interesse massimo stabilito dalla legge in materia in rapporto al capitale effettivamente versato;
- b) è fatto divieto di distribuzione delle riserve tra i soci durante la vita sociale e durante la fase di liquidazione e scioglimento;
- c) va devoluto, allo scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale - dedotto il capitale versato e i dividendi eventualmente maturati - ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione a norma di legge.

Firmato: Giovanni Vitali; Andrea Tavassi Notaio segue l'impronta del sigillo

Copia conforme all'originale allegato alla lettera "A"

dell'atto a mio rogito del 3.9.2025 Rep. 41197 Racc. 22839

Per gli usi di legge.

Ruffano Largo D'Annunzio, n. 48 il

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DOCUMENTO SU
SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 23, COMMI 3, 4 E 5, DEL D.LGS
N. 82/2005 CHE SI TRASMETTE AD USO REGISTRO IMPRESE.

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE TRAMITE LA CAMERA DI COMMERCIO
DI LECCE AUT. N. 5384 DEL 21.04.1978, 5901 DEL 19.05.2001